

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA- 31 AGOSTO 2022 ORE 08:00

## Magistrati tributari: tirocinio, formazione e aggiornamento da adeguare alle altre magistrature

*Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca*

La professionalizzazione dei componenti delle nuove Corti di Giustizia Tributaria deve essere accompagnata dalla loro specializzazione attraverso tirocinio, formazione iniziale e aggiornamento continuo: la riforma della giustizia tributaria introduce infatti un tirocinio per i magistrati tributari e affida al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di regolare la formazione continua e l'aggiornamento professionale di giudici e magistrati tributari. Restano comunque alcune criticità: si prevede un tirocinio pratico di durata limitata, ma nulla si dice in merito alla formazione iniziale dei magistrati tributari, né si affida la formazione continua e l'aggiornamento a un soggetto indipendente e dotato di autonomia organizzativa ed economica, come già avviene per magistratura ordinaria e amministrativa.

Banner\_BRAND-UMBRELLA-Green png

La **professionalizzazione** degli organi giurisdizionali tributari non è da sola sufficiente a garantire il livello di **specializzazione** necessario per il conseguimento degli obiettivi politici cristallizzati nel PNRR, giacché soltanto tirocinio, formazione iniziale e aggiornamento continuo possono concorrere a creare la **cultura specialistica** comune nella materia fiscale e in quelle ad essa collegate (giuridiche, economiche, aziendalistiche e ragionieristiche) che deve possedere chi sia chiamato a decidere le controversie tributarie.

**Leggi anche** [Reclutamento, formazione e aggiornamento per un giudice tributario specializzato](#)

Di tale problematica sembra essersi avveduto il Parlamento che, colmando le lacune del disegno di legge frettolosamente elaborato dal Governo Draghi, ha introdotto la previsione di un **tirocinio** per i magistrati tributari e ha affidato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di regolare la **formazione** continua e l'**aggiornamento** professionale dei giudici e magistrati tributari attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate.

**Leggi anche**

- [Giustizia e processo tributario: cosa cambia con la riforma](#)
- [Riforma della giustizia tributaria: le novità approvate dal Senato](#)

La novella mantiene alcune **criticità**: si prevede un tirocinio pratico di **durata limitata**, ma nulla si dice in merito alla **formazione iniziale** dei magistrati tributari, né si affida la formazione continua e l'aggiornamento a un soggetto indipendente e dotato di autonomia organizzativa ed economica, come già avviene nel nostro ordinamento per altre giurisdizioni, sia esso un ente già esistente, come la Scuola Superiore della Magistratura, oppure un ente di nuova costituzione, come la "Scuola Superiore di formazione dei giudici tributari" proposta dalla componente accademico-professionale della Commissione Della Cananea nella relazione del 30

giugno 2021. Ciononostante, nulla sembra vietare al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di eludere questa omissione stipulando apposita **convenzione** con la Scuola Superiore della Magistratura, al fine di organizzare percorsi formativi che possano rendere **uniformi** a livello nazionali le conoscenze teorico-pratiche dei componenti delle nuove Corti di Giustizia Tributaria.

## I magistrati tributari svolgeranno un tirocinio formativo (solo) semestrale

Con il nuovo art. 4-*quinquies* del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 viene introdotta la previsione di un **tirocinio formativo di almeno 6 mesi** presso le Corti di Giustizia Tributaria per i **magistrati tributari di nuova nomina**.

Il tirocinio formativo si concretizzerà nella **partecipazione all'attività giurisdizionale** relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di Presidenza saranno individuati i magistrati affidatari, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

In caso di **valutazione negativa**, il tirocinio viene svolto per un nuovo periodo della durata di 6 mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

Il tirocinio formativo dei magistrati tributari differisce dal tirocinio previsto per i **magistrati ordinari** dall'art. 18 e seguenti, D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, che ha la durata di 18 mesi, si articola in una **sessione di approfondimento teorico-pratico e deontologico** della durata di 6 mesi effettuata presso la Scuola Superiore della Magistratura e in una **sessione presso gli uffici giudiziari** della durata di 12 mesi, e si conclude con un giudizio di **idoneità** al conferimento delle funzioni giudiziarie.

L'introduzione del medesimo percorso anche per i magistrati tributari potrebbe **uniformarne** a livello nazionale le conoscenze teorico-pratiche iniziali e accompagnarne l'immissione in ruolo attraverso la partecipazione all'attività giurisdizionale di durata adeguata.

## Giudici e magistrati tributari dovranno seguire corsi di carattere teorico-pratico

Nel nuovo art. 5-*bis* del D.Lgs. n. 545/1992 sono disciplinati la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari, consistenti nella frequenza di **corsi di carattere teorico-pratico** da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19. I criteri e le modalità per la loro attuazione con cadenza periodica sono definiti con regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Desti **perplexità** la scelta di affidare tali funzioni al Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria, secondo un modello organizzativo che differenzia la loro organizzazione da quella consolidata per la magistratura amministrativa e per la magistratura amministrativa.

La possibilità di stipulare convenzioni con **università accreditate** potrebbe far sì che la formazione segua percorsi con contenuti differenziati a livello territoriale, così di fatto ostacolando la necessaria uniformità delle conoscenze teorico-pratiche che dovrebbe caratterizzare anche gli operatori della giurisdizione tributaria.

## La novella si innesta nell'assetto della formazione continua degli attuali giudici tributari

La novella si innesta nell'assetto vigente della formazione continua degli attuali giudici tributari senza innovarla, ma anzi dando l'ennesima prova della dipendenza organizzativa e culturale della Giustizia Tributaria rispetto al Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'art. 24, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 545/1992, nel disegnarne le attribuzioni, stabilisce che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria “assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi”. In base all'art. 41 del medesimo decreto, la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” (SSEF), d'intesa con la competente direzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, “organizza ogni anno corsi di **aggiornamento** per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute”. La disciplina *supra* riportata conferma lo stretto legame tra la Giustizia Tributaria e il Ministero dell'Economia e delle Finanze anche sotto il profilo della formazione permanente: infatti, la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” è stata istituita al distinto fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Amministrazione finanziaria ed è stata incardinata funzionalmente all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dal 2014 questo impianto è stato parzialmente modificato a seguito della soppressione della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” e dell'attribuzione delle relative funzioni alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (cfr. art. 21, D.L. 24 giugno 2014, n. 90), istituzione di formazione del personale della Pubblica Amministrazione e funzionalmente dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questa modifica ha lasciato inalterato - se non addirittura ha aggravato - la lesione del **principio di separazione** tra il **potere giudiziario**, il **potere esecutivo** e il **potere legislativo**, giacché la formazione dei soggetti chiamati al controllo giurisdizionale del legittimo esercizio del potere impositivo viene indirettamente ricondotta nell'ambito di una istituzione che dirige la politica generale del Governo *ex art. 95 Cost.* e che esercita il potere legislativo *ex articoli 76 e 77 Cost.*; a ciò si aggiunga che già oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge un penetrante controllo sulla Giustizia Tributaria, potendo, ad esempio, promuovere il procedimento disciplinare (art. 16, D.Lgs. n. 545/1992) ed esercitando l'alta sorveglianza sulle Commissioni Tributarie e sui giudici tributari (art. 29 dello stesso decreto).

## I modelli alternativi: la scuola superiore della magistratura tributaria

La formazione dei componenti delle nuove Corti di Giustizia Tributaria dovrebbe essere affidata a un soggetto **indipendente** e dotato di **autonomia** organizzativa ed economica, come già avviene nel nostro ordinamento per altre giurisdizioni, sia esso un ente già esistente (come la Scuola Superiore della Magistratura) oppure un ente di nuova costituzione (come la “Scuola Superiore di formazione dei giudici tributari” proposta dalla componente accademico-professionale della Commissione Della Cananea nella relazione del 30 giugno 2021).

Ad esempio, per garantire l'indipendenza della formazione giudiziaria imposta dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea, anche l'Italia ha istituito la propria Scuola Superiore della Magistratura, un ente autonomo “con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funziona e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni” *ex art. 1, comma 3, D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26*, cui spettano, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio e la formazione permanente degli appartenenti all'Ordine Giudiziario, nonché altri compiti didattici e di studio e ricerca.

Per quanto concerne la giurisdizione amministrativa, l'attività di aggiornamento è stata inizialmente svolta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, mentre dal 2011 la formazione professionale dei magistrati è affidata all'Ufficio Studi, Massimario e Formazione, organismo istituito e disciplinato dall'organo di autogoverno, che collabora stabilmente con la Scuola Superiore della Magistratura al fine di favorire il dialogo sui temi della giustizia e costruire una comune cultura della giurisdizione.

Banner\_articoli\_Offerta-Promo-WK png



Copyright © - Riproduzione riservata